



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO, INSTALLAZIONE
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E GIOCHI LECITI.
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO.**

(Approvato con delibera C.C. N. 33 del 21.07.2020)

Indice generale

- Art. 1** Norme di riferimento
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Definizioni e tipologie giochi
- Art. 4** Obiettivi
- Art. 5** Tipologia dei punti vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco
- Art. 6** Tabella dei giochi vietati
- Art. 7** Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco lecito che prevedono vincite in danaro e per l'apertura di sale dedicate
- Art. 8** Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco
- Art. 9** Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
- Art. 10** Orari di esercizio delle attività
- Art. 11** Modalità di esercizio dell'attività e informazioni al pubblico
- Art. 12** Ulteriori misure di contenimento del fenomeno
- Art. 13** Durata ed efficacia delle autorizzazioni
- Art. 14** Requisiti morali di accesso all'attività
- Art. 15** Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
- Art. 16** Apertura, subentro, variazioni di superficie e trasferimento di sala giochi ex art. 86 t.u.l.p.s.
- Art. 17** Cessazione dell'attività di sala giochi ex art. 86 t.u.l.p.s.
- Art. 18** Installazione degli apparecchi negli altri punti vendita diversi dalle sale da gioco.
- Art. 19** Sanzioni
- Art. 20** Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 1
Norme di riferimento

1. R.D. 18/6/1931, n. 773 e ss.mm.ii. “Approvazione de l testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, in particolare gli artt. 86, 88 e 110.
2. R.D. 6/5/1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.
3. D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e ss.mm.ii. Imposta sugli spettacoli, in particolare l’art. 14 bis.
4. L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare l’art. 22 c. 6 e ss.mm.ii..
5. D. Dirett. 27/10/2003 “ Determinazione del numero m assimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”. (Disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati D. Direttoriali 18/1/2007 e 27/7/2011)
6. L. 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Art. 1 – c. 534 “Licenza per gli apparecchi e congegni automatici” e c. 540 “Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal questore”.
7. D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4/8/2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e s ociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, in particolare l’art. 38 cc. 1 e 5. (Misure di contrasto del gioco illegale)
8. D. Dirett. 18/1/2007 “Individuazione del numero mas simo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività princi pale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.
9. D. Dirett. 27/7/2011 “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”.
10. D.L. 13/9/2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per pr omuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ”(Decret o Balduzzi), convertito dalla L. 8/11/2012, n. 189, in particolare l’art. 7.
11. Circolare A.A.M.S. Prot. 2012/2916 del 20/12/2012 recante prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo – prim e indicazioni.
12. L. 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in particolare l’art. 1 c. 475 lett. a) e c) (integrazioni al comma 7 lett. c) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.) .
13. Circolare A.A.M.S. Prot. 2013/491 del 13/06/2013 recante chiarimenti in ordine all'applicazione di nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi, previste dall'art. 1, comma 475, della Legge di stabilità per l'anno 2013.
14. Legge Regionale 04/07/2013 n. 5 “Norme per il contr asto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, come da ultimo modificato con Legge Regionale 25 giugno 2018 n. 8;

15. Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 154 del 11/03/2014).
16. Modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 166 del 25/06/2014).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche dei locali destinati all'attività di sale da gioco in genere.
2. Si definisce sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
3. Le sale da gioco, possono distinguersi a loro volta in:
 - a) sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di seguito denominate anche “sale giochi”, assoggettate ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., ovvero gli esercizi composti da uno o più locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito tramite l'offerta diversificata di giochi quali biliardi, biliardini, calcio balilla, flipper, bowling e/o altri giochi leciti quali carte, dama scacchi, mah-jong, giochi di società, giochi con utilizzo di consolle (Playstation, Nintendo, Xbox), giochi di computer privi di collegamento ad internet e di altri apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro;
 - b) sale per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale dedicate VLT, assoggettate alla prescritta licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
4. Il Regolamento disciplina, inoltre, l'apertura, il subentro, le modifiche quali variazioni di superficie e trasferimento e le modalità di funzionamento delle “sale giochi”, nonché l'effettuazione dei giochi leciti, l'installazione e le modalità di funzionamento degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 lett. a) e comma 7 lettere a), c), c-bis), c-ter), da collocare negli esercizi o punti di vendita già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero negli altri punti vendita diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le forme di intrattenimento:
 - a) non esercitate in forma di impresa;
 - b) esercitate su area pubblica;
 - c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Art. 3 **Definizioni e tipologie giochi**

1. Le tipologie dei giochi sono:

= Giochi leciti - si considerano tali:

1.I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocce, giochi da tavolo, ecc...) i giochi con l'utilizzo di console (Playstation, Nintendo, Xbox), i giochi di computer privi di collegamento ad internet, che non necessitano di nulla osta dell'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli ma sono assoggettati alla licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione nelle sale giochi ed alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'installazione negli altri esercizi diversi dalle sale giochi, nonché all'obbligo di esposizione della tabella dei giochi vietati;

2. Gli apparecchi e congegni da trattenimento ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito distinti in:

Apparecchi con vincite in denaro

a) AWP (Slot e New Slot) apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S.:

Gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.A.M.S.) e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento dell'A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) Video Lottery Terminal (VLT) apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.:

Gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; in tale fattispecie rientrano i sistemi di gioco VLT di cui all'art. 2 del D.L. 25/3/2010, n. 40, convertita con L. 22/5/2010, n. 73 e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS. 7801. 12001 (1) del 23/6/2010 e per l'esercizio dei quali è necessaria licenza ad hoc, rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Apparecchi senza vincita in denaro

a) Tiket Redemption apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.:

Gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sola abilità fisica, mental e o strategica, attivabili unicamente con

l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 Euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.

b) Apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.:

Gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali. Possono essere installati, oltre che negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;

c) Ticket redemption apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.:

Gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

d) apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.:

Gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo, si tratta ad esempio di calcio balilla, biliardino, flipper, ping pong, dardi, o freccette;

= apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo :

Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 Euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

= giochi a distanza:

I giochi pubblici gestiti dall'A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono inoltre:

a) esercizi o punti di vendita già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione dei pasti;

- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità ;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 4/4/2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. e punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31/1/2000, n. 29;

- b) *superficie di somministrazione:*** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- c) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:*** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- d) *esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa,*** come disciplinati dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dalla L.R. Emilia Romagna 5/7/1999, n. 14 e s.m.i.;
- e) *altri esercizi pubblici diversi non rientranti nella classificazione di cui ai punti e) ed h);***
- f) *altre aree aperte al pubblico*** che presentino le seguenti caratteristiche: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi, sia garantita la sorvegliabilità ed identificata la titolarità;
- g) *circoli privati non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;***
- h) *area di vendita degli esercizi commerciali:*** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- i) *area separata:*** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- j) *area aperta al pubblico:*** area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto;
- k) *tariffa del biliardo:*** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 4 **Obiettivi**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 5 **Tipologia dei punti vendita presso i quali e' consentita la raccolta di gioco**

1. Ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27.07.2011, sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati alle lettere che seguono:
 - a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
 - b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
 - c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
 - d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi “attività di gioco esclusiva”, presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- a) dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- b) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- c) l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- d) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del citato decreto direttoriale, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

- a) punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- b) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

- a) bar ed esercizi assimilabili;
- b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
- c) alberghi o esercizi assimilabili;
- d) edicole.
- e) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra ed i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

6. Per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86, ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) nel rispetto della normativa vigente.

Art . 6

Tabella dei giochi vietati

1. Sono considerati giochi vietati quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o dal delegato o da altra Autorità competente al rilascio della licenza.

2. In tutte le sale da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

3. La copia della tabella è custodita presso i competenti uffici comunali e può esserne richiesto il rilascio completo della vidimazione da parte del Sindaco o da suo delegato, utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Riccione.

Art. 7

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco lecito che prevedono vincite in danaro e per l'apertura di sale dedicate

1. E' fatto salvo quanto disciplinato in materia di cui all'oggetto dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUE).

2. Gli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro sono quelli previsti dall'art. 110, comma 6 del TULP che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.

3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli art. 1 c. 1 e 6, c. 3 ter della stessa legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'art. 38 c. 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 8

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. Gli organi di controllo e di polizia al fine di monitorare, in relazione alle distanze dai luoghi sensibili, i provvedimenti relativi agli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro e verificarne la scadenza (non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L.R. n. 5/2013 s.m.i), hanno facoltà di accedere ne ll'esercizio durante l'orario di apertura dell'attività al fine di verificare le documentazioni e le scadenze previste relative agli apparecchi di cui sopra.

L'esercente trasmette al SUAP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli apparecchi installati corredato dal numero identificativo, dalle date di collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione. In caso di inadempienza nelle modalità e termini prescritti verrà disposta la sospensione nei limiti temporali di cui al successivo art. 15 comma 2 lettera a).

Art.9

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenente gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili è individuata a partire dal centro del cerchio individuato in mappa dal quale effettuare la misurazione di cui al comma 1.

3. La mappa dei luoghi sensibili è quella di cui agli allegati A e B della delibera Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2017 redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. fatte salve le eventuali modifiche, integrazioni, aggiornamenti che nel tempo si renderanno necessarie in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri;

5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune - a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività - un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

7. È fatto divieto di concedere immobili pubblici ad attività di gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. n. 773/1931 in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comando, in uso o a qualunque diverso titolo, anche gratuito per fini sociali ed aggregativi rivolti ad anziani, a soggetti minori dei 18 anni o a soggetti appartenenti a categorie protette.

Art. 10
Orari di esercizio delle attività

1.L'orario di apertura delle sale da gioco e scommesse, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 11
Modalità di esercizio dell'attività e informazioni al pubblico

1.I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

2.Gli apparecchi da gioco, qualora previsto, devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3.Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4.All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

5.Nelle sale giochi e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'area deve essere opportunamente delimitata.

6.Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune o la S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990, n. 241 (art. 180 R.D. n. 635/1940) e la tabella dei giochi vietati, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

7.In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S., all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, ad esclusione dei giochi non rumorosi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento di occupazione del suolo pubblico.

8.Deve essere rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"; in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è obbligo predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995, fermo restando la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della sopra citata Legge, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

9. Devono essere rispettate le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

10. Negli esercizi in cui è consentita la raccolta di gioco, diversi dai punti vendita con attività di gioco esclusiva di cui all'art. 5, 4° comma lettere a), b), c), d), e), è vietato apportare modifiche alla normale configurazione del locale al fine di trasformarlo in una vera e propria sala da gioco.

11. Negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è consentito un numero massimo complessivo di 10 apparecchi, al fine di evitare la trasformazione in una vera e propria sala da gioco;

12. Sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., dovranno essere applicate le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro nonché le relative probabilità di vincita, così come stabilito dalle normative vigenti. Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, c. 6, lett. b) del T.U.L.P.S., nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico (G.A.P.). Dal 1° gennaio 2013, la Regione Emilia Romagna ha predisposto il materiale informativo che è stato messo a disposizione dei gestori di locali che offrono apparecchiature per gioco con vincite in denaro, contenente informazioni sui rischi connessi e sui servizi di assistenza presenti sul territorio. Lo stesso materiale è consultabile e scaricabile dal sito regionale saluter.it dove è stata attivata una sezione dedicata al gioco patologico, a cui possono accedere direttamente i cittadini.

13. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative vigenti, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 12

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.

3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art.13

Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. Le licenze di competenza comunale rilasciate ai sensi dell'art. 86 del TULPS per l'attività di sala pubblica da gioco o sala giochi e le S.C.I.A. presentate ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 hanno carattere permanente.

2. Le licenze si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.

3. Determinano l'efficacia della licenza e S.C.I.A.:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso e l'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco o da suo delegato.

Art. 14

Requisiti morali di accesso all'attività

1. L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali per ottenere una licenza di sala da gioco di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. In caso di società, tutte le persone di cui al DPR n. 252/98, art. 2 (amministratori, soci) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma:

- a) per le S.N.C. tutti i soci;
- b) per le S.A.S. e le S.A.P.A. tutti i soci accomandatari;
- c) per le S.P.A. e le S.R.L. dall'Amministratore unico oppure dal Presidente e dai
- d) Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il possesso dei requisiti morali può essere autodiclarato ai sensi dell'art. 46, del DPR n.445 del 28.12.2000;

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 15

Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di competenza comunale disciplinate al presente Regolamento **decadono** qualora:

- a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 9 del presente Regolamento;

- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne comunicazione al Servizio SUAP e Attività Economiche e, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
- c) sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- d) non sia stato attivato l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- e) sia stata trasferita la sede o la titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- f) sia stata sospesa l'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

2. Le autorizzazioni comunali possono essere **sospese**:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) ai sensi dell'art. 110, comma 10, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 14/2003 e s.m.i., queste sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24/11/1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR n. 616/77, s.m.i.;
- c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento;
- d) per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni comunali possono essere **revocate**:

- a) qualora il titolare, in seguito alla sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2 lett. d), non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, salvo proroghe per accertata necessità;
- b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al punto 2 lett. b).

art. 16

Apertura, subentro, variazioni di superficie e trasferimento di sala giochi art. 86 t.u.l.p.s.

1. L'apertura, il subentro, le variazioni di superficie e il trasferimento dell'attività di sala pubblica da gioco o, sala giochi, è soggetta al rilascio di licenza da parte dell'ufficio competente del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

2. Il Dirigente del Servizio competente rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto:

- del presente Regolamento;

- delle norme comunali relative alla conformità urbanistico-edilizia in particolare in relazione alla destinazione d'uso dei locali;
 - della normativa in materia di barriere architettoniche;
 - della normativa in materia igienico sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - della normativa in materia di prevenzione incendi;
 - della normativa antisismica in caso di nuova costruzione, sopraelevazione, recupero del patrimonio edilizio esistente e qualora si attuino interventi edilizi;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dei criteri di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D. 06/05/1940, N. 635.

2. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e al netto di eventuali sospensioni o interruzioni. Decorso tale termine la domanda si intende accolta (art. 20 Legge 241/90 e s.m.i.).

3. È ammessa, ai sensi dell'art. 93 del TULPS, la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

Art. 17

Cessazione dell'attività di sala giochi ex art. 86 t.u.l.p.s.

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di sala giochi che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve trasmettere apposita comunicazione al Servizio SUAP ed Attività Economiche entro 30 giorni dalla cessazione con modalità telematica.

Art. 18

Installazione degli apparecchi negli altri punti vendita diversi dalle sale da gioco

1. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita esclusivamente all'interno degli esercizi o punti di vendita elencati e descritti nell'art. 5 del presente regolamento, fatta esclusione per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT) consentita solo negli ambienti dedicati individuati all'art. 9 del Decreto Direttoriale A.A.M.S. 22/1/2010 e s.m.i., la cui autorizzazione è demandata alla Questura e pertanto esclusa dalla competenza comunale.

2. È consentita, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., l'installazione nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

3. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di giochi all'esterno dei locali. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S.

4. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) del T.U.L.P.S., devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

Art. 19

Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.

3. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

4. In caso di accertamento di una seconda violazione, si dispone la chiusura dell'esercizio per giorni cinque;

5. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili da parte delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento verrà comunicato ai titolari delle stesse ai sensi della Legge 241/1990 l'adozione nei successivi sei mesi computati dalla data di approvazione del presente atto dei provvedimenti di chiusura in attuazione della LR 5/2013 e della DGR n. 831/2017. Ai titolari delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento situate ad una distanza inferiore a 500 metri che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto si applicano le disposizioni della DGR n. 831/2017.

6. Fatti salvi i casi degli apparecchi esistenti alla data di approvazione del presente atto che consentono la vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, nel caso di distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, fermo restando l'adozione della confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, nonché l'inibizione dell'attività di ogni singolo apparecchio da gioco e ogni altra sanzione penale accessoria o misura interdittiva avente ad oggetto l'esercizio ovvero i singoli apparecchi da gioco verranno disposte nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 20

Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto comunale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia nonché successive all'entrata in vigore del Regolamento stesso.